

## **TESTO DEL RICORSO PRESENTATO AL TAR LAZIO SULL'ILLEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO ACI-CSAI E DELLE ELEZIONI CONSEGUENTI**

**ATTUALMENTE E' IN ATTESA DI DISCUSSIONE, CHE SARA' FISSATA SUBITO  
DOPO L'AVVENUTA NOTIFICA A TUTTI GLI ELETTI**

### **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

per l'annullamento – previa sospensione

- del Regolamento della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, approvato dal Consiglio Generale dell'A.C.I. in data 19 luglio 2005, nonché del pedissequo Regolamento elettorale per il rinnovo degli organismi di gestione della C.S.A.I. approvato in pari data, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale, compresi, per quanto possa occorrere, gli articoli 4, 7, 8, 12, 23 e 24 dello Statuto dell'A.C.I.; il bando per la indizione delle procedure elettorali pubblicato il 1 agosto 2005, per il rinnovo degli organismi di gestione della C.S.A.I.; la determinazione pubblicata in data 8 settembre 2005, attribuita alla C.S.A.I., relativamente ai criteri di valutazione del requisito della continuità temporale della titolarità della licenza A.C.I. per l'elettorato attivo e passivo; i provvedimenti pubblicati il 23 settembre 2005 con i quali è stato disposto il differimento di talune assemblee elettive e quindi, per derivazione, per l'annullamento delle procedure elettive in corso di svolgimento

\* \* \*

### **PREMESSE DI FATTO**

In data 1 agosto 2005 è stata diffusa notizia, a mezzo sito internet, della avvenuta approvazione, da parte del Consiglio Generale dell'A.C.I., il giorno 19 luglio precedente, del Regolamento organizzativo della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (C.S.A.I.), nonché del Regolamento elettorale per il rinnovo degli organismi di gestione della ripetuta Commissione Sportiva, programmato secondo tre distinti momenti nelle date del 29 e 30 settembre, 17 e 18 ottobre e quindi 7 e 8 novembre del corrente anno.

I provvedimenti indicati in epigrafe sono illegittimi e devono essere annullati per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

I - Violazione e falsa applicazione artt. 5, 16 e 18 D.Lgs. 242/99. Violazione artt. 20, 21 e 22 dello Statuto Coni approvato con D.M. 23 giugno 2004, nonché dell'art. 16 dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive approvati dal Consiglio Nazionale del Coni il 23 marzo 2004. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento. Illogicità, perplessità ed ingiustizia manifeste. Disparità di trattamento. Violazione dei principi generali del giusto procedimento in tema di conformazione degli atti amministrativi alle fonti normative di riferimento.

La complessità e delicatezza della questione impone, in via preliminare, una sintetica descrizione delle disposizioni normative di riferimento.

L'Automobil Club d'Italia assume il ruolo di Federazione Sportiva Nazionale dello sport dell'automobile, ab origine in forza del riconoscimento effettuato ex l. 426 del 1942, istitutiva del Coni, e quindi per effetto dell'art. 27 del D.P.R. 157/86.

L'art. 24 dello Statuto contempla la riserva allo stesso Ente Pubblico di delegare l'esercizio del potere sportivo, e quindi l'insieme delle attività peculiari della Federazione, alla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, che il precedente articolo 23 si limita a contemplare tra le commissioni permanenti, a mero carattere consultivo.

Il legislatore delegato, in forza degli artt. 11 e 14 della L. 59/97, con il D.Lgs. 242/99, è pervenuto alla riorganizzazione del Coni e delle Federazioni nazionali, non soltanto per effetto della introduzione del criterio del riconoscimento nominativo di ciascuna di esse ad opera del Consiglio Nazionale del Coni e non già ope legis, come in precedenza, in forza del rinvio contemplato nell'art. 5 comma secondo lett. c) del richiamato Decreto legislativo, ma anche e soprattutto per essere stata sancita, in via definitiva, la imprescindibilità dell'adeguamento conformativo di statuti e regolamenti delle Federazioni sportive nazionali a "deliberazioni ed indirizzi del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali" (art. 15 D.Lgs. 242/99).

In tal modo, le fonti appena menzionate, quali norme positive, costituiscono i riferimenti imprescindibili nella definizione dei tratti costitutivi della Federazione sportiva e quindi assurgono a ruolo di parametro di legalità, in nome della unitarietà della disciplina di tutte le organizzazioni di tal genere (CFR. Relazione governativa al D. Lgs. n.242/99).

Sul complesso dello sport nazionale, invero, per effetto della entrata in vigore del D.Lgs. 15/04, di modifica ed integrazione del precedente, più volte menzionato D.Lgs. 242/99, è stata impressa una forte azione finalizzata a garantire l'uniformità di disciplina, attraverso la affermazione di principi fondamentali da valere indistintamente per tutte le federazioni sportive, e non più nei limiti delle specialità olimpiche, espressamente affidando i compiti di armonizzazione al Coni, "quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni" (art. 7 D.L. 136/04).

Su tale premessa, non sembra azzardato sostenere che i Regolamenti di recente approvazione da parte dell'Automobil Club d'Italia, siccome finalizzati alla costituzione e quindi alla disciplina dell'attività della Commissione delegata alla gestione delle attività sportive, palesino evidenti quanto insuperabili profili di aperto contrasto rispetto alle fonti riconosciute dal legislatore delegato, minandone in radice la legittimità sotto diversi profili.

1.- Un primo ambito di indagine, di portata assorbente, va individuato nell'an ed nel quomodo l'Automobil Club d'Italia continui a ritenere legittimo l'esercizio della delega del potere sportivo in capo alla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, la quale, come in precedenza ricordato, viene contemplata nello Statuto tra le Commissioni permanenti a carattere meramente consultivo, ma che, in concreto, risulta costituire figura pluriarticolata, con proprio Presidente ed organismi collegiali cui competono attività di indirizzo, esecutive e di giustizia sportiva.

Il mancato adeguamento dello Statuto A.C.I. alle disposizioni del D.Lgs. 15/04, nei modi e nei tempi entro i quali avrebbe dovuto realizzarsi, a pena di commissariamento (ex art. 22 Statuto Coni, in forza dell'art 2 comma quarto D.Lgs. 15/04), sembra rendere del tutto

insanabile il contrasto tra mezzi di disciplina interni e fonti di riferimento, così come enumerate in occasione dell'esercizio dei poteri delegati dalla L. 59/97.

2.- Giova, in primo luogo, riflettere adeguatamente sulla portata dell'articolo 16 dei "Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali", approvati dal Consiglio Nazionale del Coni il 23 marzo 2004 che, sotto la rubrica "Della non delegabilità delle funzioni esclusive da un organo all'altro", così dispone:

"Gli Statuti devono prevedere:

almeno 4 riunioni all'anno del Consiglio Federale;

Le funzioni che competono al Presidente, al Consiglio Federale, al Consiglio di Presidenza e a tutti gli altri organi;

Le funzioni esclusive degli organi suddetti previste dagli statuti non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti adottati in caso di urgenza dal Presidente Federale e/o dal Consiglio di Presidenza in luogo del Consiglio Federale, dovranno essere sottoposti a ratifica dal Consiglio Federale nella prima riunione utile...."

A fronte dell'affermazione che precede, sta la constatazione che l'Automobil Club d'Italia, in forza della riserva autodeterminata ex art 24 del proprio Statuto, ha sempre fatto ricorso al potere di delega, conferendo alla C.S.A.I. i compiti di gestione dell'automobilismo sportivo nazionale.

3.- Le prescrizioni che precedono, invero, devono di necessità essere poste in relazione con il più volte richiamato Statuto dell'Ente pubblico, per rilevare la sostanziale assenza di disposizioni di disciplina puntuale delle attività tipiche della Federazione sportiva (meramente enunciate sub art. 4 lett. d)), fatta eccezione per la riserva di delega, in concreto esercitata dall'A.C.I. per decenni.

Per tale via, sembra agevole concludere per la sussistenza del contrasto rispetto alle linee guida stabilite con i menzionati Principi fondamentali, segnatamente con l'art. 16 richiamato, ed ancor più con l'art. 5 comma secondo lett. b) D.Lgs. 242/99.

Se, da un lato, lo Statuto A.C.I., invero, sembra omettere qualunque puntuale indicazione circa la sfera di competenze (nel peculiare ambito sportivo), che spettano a ciascuno degli Organi, dall'altro, non sembra potersi affermare la legittimità della delega che viene cristallizzata negli articoli 2,3 e 4 del nuovo Regolamento C.S.A.I., atteso che attraverso questa si perviene al risultato di trasformare una Commissione, finalizzata a funzioni consultive, in un insieme pluriarticolato, diretto ed autonomo centro di imputazione, che esercita poteri autoritativi ed assume competenza in ambito sportivo, ben lontana e diversa rispetto a quella ripartizione di funzioni che lo Statuto Coni ed i ripetuti Principi Fondamentali affidano agli "organi direttivi" delle Federazioni Sportive.

4.- In tale assetto organizzativo, al contrario, gli organi direttivi federali – che non possono che essere quelli dell'Automobil Club d'Italia, che è e resta il soggetto titolare del potere sportivo e quindi in condizione di poter disporre anche la possibile revoca in qualunque momento della delega conferita, con tutto il carico di conseguenze che ne derivano, come si puntualizzerà in appresso – risultano statutariamente privi di competenze specifiche, come pure avrebbe dovuto prevedersi, a ragione dell'esercizio di una delega, ex se

illegittima, che, pur risultando meramente eventuale, finisce con il costituire lo strumento consueto attraverso il quale si dipana l'esercizio delle funzioni federali, come puntualmente recepito dal Regolamento C.S.A.I. di recente approvazione.

5.- Nella articolazione "duale" dell'organizzazione federale, che crea una insuperabile intercapedine tra soggetto titolare del potere sportivo e pluralità degli amministrati, che entrano in esclusiva relazione solo con gli organismi delegati alla gestione che ex se non integrano i caratteri referenziali dei vertici di una Federazione, non sembrano, invero, riverberarsi effetti negativi con riferimento al solo art. 16 dei più e più volte menzionati Principi Fondamentali.

Dispone, invero, l'articolo 16, comma primo del D.Lgs. 242/99, recependo principi cristallizzati nella Carta Olimpica, codice internazionale di riferimento nella disciplina dell'ordinamento del Coni (Statuto Coni, art. 1 comma secondo) e quindi delle singole federazioni nazionali:

"Le Federazioni Sportive Nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale". In tal senso, "Gli Statuti prevedono le procedure per la elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi...".

Su tale presupposto, si legge al successivo comma 5: "Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi (...). A tal fine, lo statuto assicura forme di equa rappresentanza di atleti e atlete. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza di ufficiali di gara negli organi direttivi".

Il principio di democrazia interna, invero già affermato dalla precedente L. 91/81, nella sostanza restato inosservato dall'A.C.I., ha acquisito, attraverso la più recente riforma, compiuta definizione, con la prescrizione della puntuale partecipazione ai momenti di indirizzo e gestione nella vita della Federazione sportiva di una rappresentanza numericamente rilevante di atleti e tecnici, quali soggetti portatori di interessi qualificati, latori della esigenza di concreta interlocuzione nella vita associativa, anche al fine di assicurare tutela preventiva delle singole posizioni soggettive, che dovrebbe trovare primo momento di significativa quanto insostituibile espressione nella partecipazione al procedimento elettorale per la scelta del Presidente federale.

Lo Statuto del CONI, approvato con il D.M. 23 giugno 2004, ha puntualmente recepito il nuovo assetto partecipativo, indicato dal legislatore delegato del 1999, attraverso:

a) La introduzione della rappresentanza di atleti e tecnici nel Consiglio Nazionale, che nomina il Presidente, e nella Giunta Nazionale (artt. 6 e 7);

b) La fissazione dei criteri per il riconoscimento e la conferma delle Federazioni Sportive Nazionali, che risultano condizionati alla ricorrenza di:

1) "Ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna (...)" (art. 21, comma primo, lett. c));

2) “Procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell’art. 16, comma secondo, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modifiche ed integrazioni”.

6.- Avuto riguardo al modello organizzativo proposto con la riforma in esame, non sembra potersi revocare in dubbio l’affermazione dei profili patologici che affliggono le scelte effettuate dall’Automobil Club d’Italia, a ragione della assoluta pretermissione di qualsivoglia indice conformativo ai principi di democrazia interna più volte richiamati, e soprattutto a quelli che impongono la fissazione di procedure elettorali aderenti a quanto cristallizzato sub art. 16 D.Lgs. 242/99, finalizzate al rinnovo della composizione degli organi direttivi della Federazione Sportiva, e quindi a garantire la partecipazione diretta di atleti e tecnici nella scelta del Presidente Federale e comunque nella formazione dei ripetuti organi collegiali.

Non sembra azzardato, invero, sostenere che la effettiva realizzazione dei principi che precedono possa essere perseguita solo attraverso la concreta osservanza delle disposizioni vigenti, preordinate evidentemente a garantire che tutti gli aderenti, ovvero tutti coloro che siano portatori di interessi qualificati, possano essere messi in condizione di dare contenuto alla vita associativa, a far tempo dalla elezione degli Organi statutari, quale il Presidente.

Non è senza significato, a questo punto, riflettere sulla constatazione che il Presidente Federale - il Presidente dell’A.C.I. -, è designato dall’Assemblea dell’Automobil Club d’Italia (che non contempla affatto la partecipazione di atleti e tecnici) e che il Presidente della C.S.A.I. è nominato direttamente dal primo (giusta art. 10 del Regolamento C.S.A.I., impugnato), così come appare utile verificare che la composizione di tutti gli altri organi direttivi della Federazione Sportiva A.C.I. (Assemblea, Consiglio Generale e Comitato Esecutivo) denuncia l’assenza di qualsivoglia rappresentanza di titolari di licenze sportive (ora definite “tessere sportive A.C.I.”), nelle diverse categorie - conduttori, concorrenti, scuderie, tecnici sportivi ecc... - che ammontano, nelle diverse categorie, secondo cifre diffuse dalla stessa Autorità Sportiva Nazionale, a circa 33.000 unità.

L’entità numerica, ex se significativa, assume connotato di un insieme qualificato di praticanti le attività sportive, che restano totalmente pretermessi dai momenti che determinano la formazione strutturale della vita associativa, in quanto privi – tra l’altro – di qualsiasi rappresentanza nell’organo collegiale chiamato alla individuazione del Presidente Federale ed ancor più nella definizione delle linee guida dell’Ente che svolge la funzione di Federazione Sportiva.

7.- L’evidenza del contrasto, che è dato cogliere tra strumenti di disciplina interni e fonti di riferimento più volte richiamate, assume portata ancor più significativa attraverso il nuovo Regolamento C.S.A.I., non solo e non tanto nella parte in cui denuncia la precarietà del potere delegato, soggetto a revoca in qualunque momento per non meglio identificate esigenze di “salvaguardia dei superiori interessi sportivi” (cfr. art. 4.3), ma soprattutto nella evidenziazione del ruolo direttivo e guida che comunque viene riconosciuto in capo all’Ente pubblico delegante, se risponde al vero che spetta al Consiglio Generale dell’A.C.I. approvare il documento di programmazione quadriennale predisposto dal Consiglio Sportivo Nazionale della C.S.A.I. e quindi fissare le linee guida delle azioni della

stessa, attraverso la relativa “definizione degli atti di indirizzo dell’attività della C.S.A.I.” (art. 5.1 Regolamento).

In tale ambito, è agevole cogliere il riconoscimento della conservazione della centralità degli organi dell’Automobil Club d’Italia, come enumerati dallo Statuto sub art. 6, che, da un lato, conservano non solo nominativamente ruolo e funzione di Federazione Sportiva, mentre, dall’altro, attraverso la delega, sostanzialmente eludono le prescrizioni, imposte dal legislatore delegato e dal Coni, attraverso la struttura della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, che, in concreto, assume ruolo esecutivo delle determinazioni di principio aliunde assunte, così da rendere del tutto priva di contenuto concreto la scelta esplicitata nel Regolamento di garantire la partecipazione percentuale di atleti e tecnici negli organismi di gestione della C.S.A.I. ma non negli organi direttivi federali, e comunque di privare gli stessi rappresentanti del diritto di scelta del vertice dell’organizzazione sportiva.

In concreto, la sovrapposizione tra precarietà della delega ed immanenza dei poteri essenziali in capo agli organi collegiali dell’A.C.I., se, da un lato, conferma, non solo sotto il profilo formale, che il ruolo di Federazione sportiva non può che essere riconosciuto all’Ente pubblico, dall’altro, attesta la sostanziale inapplicazione dei principi di governo dettati dal Coni nonché delle prescrizioni fissate dal legislatore, che avrebbero dovuto trovare ben diversa risposta, risultando, quantomeno dubbia, la legittimità della scelta di delegare, di fatto, non il potere sportivo nella sua pienezza considerato, bensì il suo esercizio (peraltro solo in parte), consentendo alla pluralità degli aventi diritto una partecipazione diretta nelle sole entità collegiali della figura delegata, per di più in chiave limitata, risultando non consentita neanche la scelta diretta del Presidente delegato.

8.- La portata assorbente dei rilievi che precedono, si osserva per mera completezza di difesa, a fronte del prevedibile tentativo di controparte di affermazione del proprio svincolo dalla osservanza della riforma, non sembra poter essere neutralizzata con la riserva originariamente contemplata nell’articolo 18 del Decreto 242/99, nella parte in cui, a fronte della privatizzazione di tutte le Federazioni Sportive, ha riconosciuto la conservazione dello status di Ente pubblico in favore dell’Automobil Club d’Italia, dell’Aeroclub d’Italia e della Unione Tiro a segno.

In favore della affermazione che precede militano diverse ragioni, ad iniziare dal tenore delle espressioni letterali usate, la cui portata, in ossequio ai più elementari principi di ermeneutica, non può non essere limitata alla volontà di escludere taluni soggetti dell’apparato pubblico, che svolgono anche funzione di Federazione sportiva, dal processo di privatizzazione che ha coinvolto tutte le altre, e non già estenderne il significato sino a quello di legittimare la sottrazione dell’Automobil Club d’Italia dall’adeguamento del proprio ordinamento alle prescrizioni legislative, dovendo riconoscersi adeguata rilevanza in ordine alla funzione esercitata quale Autorità Sportiva Nazionale.

In sede di esecuzione della potestà delegata, invero, il Governo ha ritenuto di salvaguardare la natura giuridica pubblica del CONI e di talune Federazioni Sportive, circoscrivendo in parte qua la portata della riforma, ma non già sottraendo queste ultime dalla completa operatività della stessa.

Andare in contrario avviso non sembra poter giustificare la collocazione della disposizione in parola tra le norme transitorie del Decreto delegato di riforma, in coerenza, da un lato, a quanto espresso dalla Commissione bicamerale per l’attuazione della riforma

amministrativa nel parere del 17 giugno 1999, che ha riconosciuto carattere provvisorio all'attribuzione all'A.C.I. del governo dell'automobilismo sportivo "fino all'approvazione del nuovo Statuto CONI", nonché, dall'altro, con maggior forza, dall'esame sistematico del nuovo regime imposto dal legislatore delegato e dallo statuto CONI, che non contempla alcuna deroga o comunque mitigazione della portata generale, in nome dell'affermazione del carattere precettivo espresso dall'obbligo, posto a carico di tutte le Federazioni sportive senza alcuna distinzione, di adeguare il proprio statuto "ai fini della conferma del riconoscimento sportivo".

In termini ancor più restrittivi, è dato osservare, anche un significativo arresto giurisprudenziale: "Le Federazioni hanno quindi origine privata una disciplina mista, in parte pubblica ed in parte privata. L'aspetto pubblicistico può essere più o meno importante; e ciò spiega come in alcuni casi l'ordinamento giuridico abbia espressamente riconosciuto la personalità giuridica di diritto pubblico ad alcune di esse, come l'Automobil Club d'Italia, L'Aeroclub e l'Unione Italiana Tiro a Segno. Tale riconoscimento deriva dalla attribuzione a tali Federazioni di compiti di interesse pubblico (come la tenuta del Pubblico Registro Automobilistico e la esazione delle tasse automobilistiche, la tenuta del registro per la iscrizione degli aeromobili civili, il rilascio dei certificati di idoneità al maneggio delle armi....." (Cass., SS.UU. Civili, 9/07/99 n. 390).

Assume, quindi, giusta rilevanza la constatazione che tanto l'Aeroclub d'Italia quanto l'Unione Tiro a Segno, pur nell'alveo pubblicistico, abbiano completato il procedimento per l'adeguamento dei propri statuti alle sopravvenute esigenze partecipative, per aver garantito, ancorché nella diversa, relativa articolazione strutturale, il pieno adeguamento alla riforma federale anche sotto il profilo della corretta esecuzione dei principi di democrazia diretta e partecipazione dell'elettorato attivo e passivo alla costituzione e quindi alle attività degli organi direttivi federali.

Sintomatica è la vicenda dell'Aeroclub d'Italia, la cui posizione è stata censurata dalla stessa Federazione Internazionale di appartenenza, che ebbe ad istituire apposita commissione d'inchiesta, i cui lavori si sono conclusi con il riconoscimento del mancato adeguamento dell'ordinamento federale all'art. 16 del D.Lgs. 242/99.

Per l'effetto, attraverso la concertazione dei Ministeri interessati, con D.P.C.M. del 20 ottobre 2004 si è pervenuti all'approvazione del nuovo Statuto dell'AeCI, "ai sensi del D.Lgs. 242/99 e 419/99".

8.1.- Non sembra consentire una diversa lettura l'articolo 2 del D.Lgs. 15/04, che nel confermare la conservazione della natura giuridica pubblica dei menzionati soggetti dell'ordinamento sportivo, ha integrato la disposizione dell'articolo 18 del D.Lgs. 242/99, più volte citato, affermando che gli stessi svolgono le "attività di federazioni sportive nazionali, secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti".

Qualunque tentativo di estendere le peculiarità dei "rispettivi ordinamenti" fino al punto di affermare la affrancazione del solo Automobil Club d'Italia (che resta uno, e non il solo, dei soggetti pubblici che svolgono attività di Federazione Sportiva) dalla portata della riforma in parola, sembra confliggere con i più elementari criteri della logica, prima ancora che giuridici, e non solo per la relazione di subordinazione che è dato cogliere tra "attività" e funzione in concreto svolta.

A ben vedere, è lo stesso Automobil Club d'Italia a fugare ogni pur insussistente dubbio, se è vero che all'art. 3.2 del nuovo Regolamento C.S.A.I., è stato riportato e correttamente integrato l'inciso di cui all'art 2 del D.Lgs. 15/04, espressamente affermando che "L'A.C.I. è la Federazione nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dal C.O.N.I. e, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Decreto Legislativo 20 gennaio 2004 n. 15, opera in tale veste secondo i principi del proprio ordinamento di Ente pubblico".

A ben vedere, dunque, viene linearmente data contezza dei limiti (è dato affermare), connessi al proprio status, che si traducono nel riconoscimento che le attività sportive non possono che essere organizzate e gestite secondo le peculiarità, conosciute, dell'ordinamento proprio di un Ente Pubblico (come è più che lecito attendersi), e non essere confusa con l'affermazione (rectius: pretesa), unilaterale ed ingiustificata della sottrazione dell'Automobil Club d'Italia dall'osservanza dei precetti più e più volte menzionati, atteso che l'ordinamento dell'Ente in parola non esprime alcun elemento ostativo alla corretta esecuzione della riforma federale, al pari di quanto avvenuto per gli altri soggetti a carattere pubblico che svolgono attività di Federazione Sportiva, così da porre l'A.C.I. in posizione del tutto incompatibile rispetto ai vincoli ed alle prescrizioni che precedono, con tutto il carico di conseguenze che non possono non derivarne sul piano della illegittimità dello strumento attuativo prescelto.

\* \* \*

II - Violazione e falsa applicazione di criteri e modalita' per il controllo sulle Federazioni sportive nazionali, approvati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 15 luglio 2004. Violazione di regole e principi propri dei procedimenti dettati in tema di controllo ed approvazione di atti amministrativi. Eccesso di potere per sviamento. Illogicità. Ingiustizia manifesta.

Con la Deliberazione n. 1271 del 15 luglio 2004, il Consiglio Generale del CONI, su conforme proposta della Giunta, ha approvati i "Criteri e modalità per l'esercizio dei controlli sulle Federazioni Sportive nazionale e sulle discipline associate".

Negli articoli 1 e 2, confermata (una volta ancora, per quanto potesse occorrere) la imprescindibilità della rigorosa rispondenza di Statuti e regolamenti federali di attuazione, antidoping e di giustizia sportiva "alle disposizioni di legge, allo Statuto del CONI e ai Principi Fondamentali del Consiglio Nazionale del CONI", si affida alla Giunta Nazionale potestà di approvazione dei ripetuti strumenti di disciplina interni, per la valutazione di conformità alle ripetute fonti.

In particolare, nei richiamati "criteri", è contemplata la riserva in favore della Giunta Nazionale del CONI di proporre modifiche ed integrazione ai testi, entro novanta giorni dal deposito presso la Segreteria Generale – a pena di tacita approvazione – facendo salva la potestà dell'organo collegiale di nominare un Commissario ad acta nel caso di inerzia della Federazione Sportiva, ovvero, nei casi più gravi, di promuovere il procedimento finalizzato alla revoca del riconoscimento.

Non risulta ai ricorrenti che l'Automobil Club d'Italia abbia ritenuto di osservare la prescrizione che precede, effettuando il deposito dei regolamenti di recente approvati presso la Segreteria Generale del Coni, onde dare avvio alla decorrenza dello spatium di novanta giorni riservato alla Giunta Nazionale, per l'esercizio dei relativi poteri, che certamente non sarebbero restati inattivi nei casi di cui si discute.

In tutti i casi, sta la constatazione che anche ove mai osservata la disposizione in esame, la indizione dei comizi elettorali in sostanziale contemporaneità rispetto al momento di approvazione denuncia la violazione palese del criterio temporale fissato per l'espletamento delle attività di controllo, con la conseguenza che le elezioni fissate per i giorni 29 e 30 settembre non avrebbero potuto trovare luogo perché non avrebbero potuto essere convocate prima dell'esaurimento del termine di novanta giorni, a decorrere dal deposito dei regolamenti presso i competenti uffici del Coni.

In tale situazione, appare del tutto evidente essere stata procurata lesione su almeno due distinti profili, se è vero che, da una parte, risulta del tutto pretermessa la possibilità per il Comitato Olimpico Nazionale di esercitare in concreto i poteri di controllo riaffermati dal legislatore delegato in occasione della recente riforma e che, dall'altra, si è proceduto, con determinazione unilaterale, allo svolgimento di competizione elettorale (nella prima fase, a carattere nazionale), che segna momento fondamentale per l'attuazione del modello organizzativo prescelto dall'Automobil Club d'Italia, che ha ritenuto del tutto illegittimamente di promuovere con anni di ritardo un apparente adeguamento alle innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 242/99, per aver contemplato la partecipazione diretta degli atleti, in forma percentuale, alla sola vita delle componenti collegiali della Commissione Sportiva, delegata all'esercizio del potere sportivo e non già di quelli direttivi della Federazione Sportiva A.C.I., che ne restano ben distinti nonché, sia consentito, immuni.

\* \* \*

III - Violazione e falsa applicazione art. 16 comma quinto d.Lgs. 242/99, art. 4.a) dei Principi Fondamentali per le Federazioni Sportive approvati dal Coni, degli artt. 21 e 22 Statuto Coni, per omessa previsione nel Regolamento C.S.A.I. della partecipazione di tecnici sportivi alla composizione delle assemblee elettive degli organi collegiali e quindi per la mancata partecipazione quali elettori attivi e passivi nei comizi elettorali. Indebita disparità discriminante tra soggetti appartenenti al medesimo ordinamento sportivo. Eccesso di potere per sviamento. Carezza, quantomeno inidoneità della motivazione. Irrazionalità. Illogicità. Ingiustizia manifesta.

I precetti dettati dal legislatore delegato del 1999, prima, e dalle fonti di disciplina dettate dal Coni più e più volte richiamati, poi, hanno introdotto, come noto, tra gli altri elementi di innovazione, l'obbligo di garantire la partecipazione diretta degli atleti e dei tecnici sportivi alla vita della federazione sportiva, attraverso la composizione percentuale (30 %) degli organi direttivi di ciascun soggetto federale, in una con facoltà di agevolare la partecipazione degli ufficiali di gara.

Trascurando per un solo momento le perplessità sollevate in ordine alla effettività dell'adeguamento alle prescrizioni da parte della Federazione sportiva preposta alla gestione dello sport dell'automobile, atteso che, per quanto riguarda atleti ed ufficiali di gara, è stato realizzato, nel nuovo Regolamento, con esclusivo riferimento agli organismi collegiali della C.S.A.I., sta la constatazione della totale pretermissione di ogni e qualsiasi pur doverosa previsione in favore dei tecnici sportivi, che risultano del tutto ignorati dalla regolamentazione recentemente adottata.

Significativamente, la vigente disciplina in materia di licenze sportive dello sport dell'automobile, nel contesto delle cd. "licenze speciali", di cui all'art. 3 della Norma

Supplementare n. 3 vigente, contempla, accanto a quella degli Ufficiali di Gara (ai quali è stata garantita partecipazione nelle assemblee elettive), anche le figure afferenti a quella di tecnico sportivo (“direttore tecnico di scuderia” e “istruttore”), che avrebbero potuto e dovuto trovare rappresentanza diretta nelle assemblee elettive, attraverso riserva percentuale che è stata garantita, pur con i limiti più volte denunziati, nei soli confronti degli atleti – praticanti, nonché, in misura ancora minore, degli ufficiali di gara.

Il che non sembra consentire il superamento, senza conseguenze, dello scrutinio dell'On.le Collegio, con il carico di riflessi che ne derivano sulla declaratoria di illegittimità, anche in parte qua, del Regolamento C.S.A.I. impugnato e della consultazione elettorale in corso di svolgimento, per illegittima pretermissione dei rappresentanti delle categorie interessate, le quali, a ragione della assenza di previsione di rappresentanza nelle componenti elettive collegiali, sono restatesi escluse dall'esercizio del diritto di voto.

\* \* \*

IV - Illegittimità del Regolamento C.S.A.I. e dello Statuto A.C.I. nella parte in cui non è contemplato l'assoggettamento del Presidente A.C.I., dei componenti degli Organi direttivi federali, del Presidente C.S.A.I. e dei Presidenti di Automobil Club provinciali, alla osservanza di tutti i regolamenti ed alle norme di comportamento dell'ordinamento sportivo e quindi alla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della federazione e del Coni. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento. Disparità di trattamento. Illogicità. Perplessità. Ingiustizia manifesta. Difetto di motivazione.

L'art. 47.1 del Regolamento C.S.A.I., che enumera i requisiti necessari per la elezione, la nomina o la designazione negli organi federali, alla lettera f) contempla la dispensa, in favore dei Presidenti di Automobil Clubs territoriali, dalla prescritta titolarità di licenza sportiva A.C.I..

La disposizione in esame suscita non poche perplessità, evidenziando elementi di contrasto rispetto alle fonti di riferimento in precedenza menzionate, oltre ad una evidente, quanto immotivata, disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri soggetti dell'ordinamento federale, che non può che essere apprezzata nella sua più ampia latitudine e quindi fino a ricomprendere i responsabili delle fasi gestionale ed organizzativa, che dell'attività sportiva in senso stretto costituiscono momenti essenziali ineliminabili.

In nome della deroga in esame viene a profilarsi una insuperabile frattura tra soggetti contemplati in un unico modello ordinamentale, atteso che coloro che rivestono ruolo di primario rilievo, tanto in ambito locale, quanto e soprattutto nel contesto nazionale, finiscono per risultare del tutto estranei, a ragione dell'assenza del vincolo associativo, alla osservanza delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, con particolare riguardo per le norme di comportamento, la cui efficacia, atteso il carattere precettivo generale, non può che estendersi a tutti gli appartenenti al “movimento sportivo” nella sua interezza e non risultare circoscritta ai soli praticanti, con tutto il carico di conseguenze che ne derivano, prima fra tutte la sottrazione dalla giurisdizione degli organi di giustizia sportiva.

Il risultato, ex se inammissibile, che pone i massimi dirigenti dell'Automobil Club locali e nazionali in posizione privilegiata rispetto al praticante sportivo, si appalesa ancor più inaccettabile alla luce dei principi affermati in una recentissima sentenza, che ha espressamente riconosciuto che gli Automobil Clubs provinciali, “in quanto parte dell'associazione A.C.I. a norma del relativo statuto approvato con D.P.R. 8/09/50 n. 881”,

“vanno considerati come Federazioni Sportive Nazionali” e pertanto devono “essere ricondotti entro l’ambito strutturale del Coni” (cfr. T.A.R. Puglia, Sez. I Lecce, n. 1609/05).

Se, invero, è stata riconosciuta completa omologazione e quindi uniformità della natura giuridica dell’Automobil Club anche nelle articolazioni territoriali, risulta ancor meno giustificabile constatare l’assenza nello Statuto A.C.I., antecedente logico, prima ancora che giuridico del Regolamento C.S.A.I., di ogni e qualsiasi riferimento circa l’appartenenza e quindi l’assoggettamento degli organi direttivi alle norme dell’ordinamento federale, così da configurare una anomala condizione di immunità a vantaggio di coloro che assumono la diretta paternità nella gestione ed organizzazione dello sport dell’automobile.

A ben vedere, il tutto si traduce nella diretta violazione dei principi più e più volte richiamati, enunciati dal legislatore delegato con il D.Lgs. 242/99 e dallo Statuto del Coni, che non a caso, tra i requisiti per la candidabilità agli organi federali (da valersi per tutte le Federazioni sportive, ai sensi dell’art. 14 comma primo dei Principi fondamentali menzionati), impone che non siano state riportate squalifiche o inibizioni superiori ad un anno, così da riconoscere in via implicita la valenza del principio generale di assoggettamento di tutte le componenti dell’ordinamento sportivo al dovere di osservanza della disciplina di settore e quindi alla giurisdizione degli organi di giustizia interni.

\* \* \*

V - Violazione e falsa applicazione art. 16 comma quinto d.Lgs. 242/99. Illegittimità della determinazione aggiuntiva alle regole riservate alla fissazione dei requisiti circa la titolarità di licenza per l’ammissione all’elettorato attivo e passivo per incompetenza, violazione delle regole generali sulla formazione degli atti a contenuto regolamentare, sotto il profilo della ritualità e non soltanto sotto il profilo temporale. In ogni caso, illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere per incongruenza; disparità; illogicità; irrazionalità. Carezza, quantomeno inidoneità, della motivazione.

Il Regolamento elettorale, approvato in data 19 luglio 2005 (costituito da n. 8 articoli suddivisi in sottonumerazioni, per ciascuna categoria di licenziati A.C.I.), contempla una articolata procedura per il rinnovo degli organi collegiali della Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, che può essere così sintetizzata:

a) In occasione delle Assemblee degli Automobil Club provinciali e locali del 29 e 30 settembre u.s., i titolari di licenze sportive delle diverse categorie sono chiamati ad individuare i Delegati Provinciali e locali degli AC, nonché i rappresentanti dei Conducenti, delle Scuderie, degli Ufficiali di Gara e degli Organizzatori che andranno a comporre il Consiglio Sportivo Nazionale e la Consulta Nazionale;

b) I Delegati Provinciali e Locali, riuniti nelle assemblee fissate per i giorni 17 e 18 ottobre eleggeranno i 21 Delegati Regionali che designeranno, a loro volta, sei rappresentanti nel Consiglio Sportivo Nazionale e due nel Comitato Esecutivo C.S.A.I.;

c) Iter sostanzialmente analogo è stabilito per gli otto conducenti eletti nel Consiglio Sportivo Nazionale, chiamati ad individuare i due rappresentanti nel Comitato Esecutivo, nonché per gli Ufficiali di Gara.

Per l'intero elettorato attivo e passivo, il Regolamento condiziona tanto l'eleggibilità, quanto la partecipazione al voto, alla titolarità di licenza sportiva "da almeno tre anni (quattro in taluni casi) oltre a quello in cui si svolgono le elezioni".

Dopo la indizione delle Assemblee elettive, attraverso comunicazione diffusa su sito internet ( HYPERLINK "<http://www.csai.aci.it>" [www.csai.aci.it](http://www.csai.aci.it)), è stato puntualizzato che "i 3 o 4 anni di titolarità della tessera sportiva devono essere consecutivi".

La limitazione in parola, che ha inevitabilmente inciso sulla ammissione al voto di numerosissimi titolari di licenze sportive A.C.I., appare del tutto illegittima, siccome non in linea con gli essenziali principi in tema di procedimento amministrativo finalizzato alla espressione di volontà di organi collegiali, nonché di partecipazione degli aventi diritto alle consultazioni elettorali.

Sotto il primo profilo, non sembra azzardato sostenere che la nota diffusa sotto la data dell'8 settembre 2005 abbia prodotto una indiscutibile modificazione in termini restrittivi della portata delle disposizioni regolamentari in parte qua, approvate dal Consiglio Generale dell'A.C.I., rispetto alle quali (sempreché ammissibili sotto il profilo della legittimità, secondo quanto si dirà in appresso), la prima avrebbe dovuto discendere da una seriazione puntuale di atti, perfettamente aderenti alle regole del procedimento in ordine al momento della adozione, alla identificazione dell'organo deliberante (che non avrebbe che potuto essere lo stesso Consiglio Generale dell'A.C.I.) ed infine all'atto formale di espressione: regole, invero, restate del tutto pretemesse nel caso concreto, se risponde al vero, peraltro, che la comunicazione in esame scaturisce del tutto al di fuori del percorso indefettibile appena tracciato.

Anche qualora, denegata ipotesi, dovesse l'On.le Collegio ritenere di poter andare in contrario avviso, non sembra potersi omettere adeguata ponderazione circa la compatibilità di tale limitazione rispetto ai più consolidati principi in tema di scelte discrezionali della P.A., per gli inevitabili riflessi che hanno in concreto procurato sul corretto svoglimento delle selezioni elettorali.

Se, invero, non può essere disconosciuta, in linea generale, l'ampiezza dei poteri discrezionali in capo all'Ente pubblico, nel necessario bilanciamento tra esigenze generali e particolari, ci si deve interrogare sulla legittimità di una scelta legata a fattori temporali (titolarità pluriennale continuativa di licenze sportive), se finisce ex se per escludere numerosi appartenenti alla Federazione sportiva dall'esercizio del diritto di voto e quindi per privarli della possibilità di concorrere, su base paritaria, come imposto dalla disciplina delle federazioni sportive, alla formazione degli organismi collegiali.

In concreto, l'Automobil Club d'Italia ha ritenuto di non tenere idonea, per la partecipazione al voto, la sola titolarità di licenza sportiva in corso di validità al momento della indizione delle assemblee elettive, ma ha ancorato il possesso del titolo abilitante ad un criterio pluriennale continuativo, che sembra porsi in aperto contrasto sull'obbligo di garantire la massima partecipazione al voto, che non sembra non gravare anche sull'Ente pubblico – Federazione sportiva, procurando così una sensibile, penalizzante discriminazione.

Non è sembra senza significato, in proposito, evidenziare che l'art. 16 del D.Lgs. 242/99, al comma quinto, relaziona la partecipazione alla competizione elettorale alla titolarità di licenza sportiva "per almeno due anni nell'ultimo decennio", senza alcuna pretesa di

continuità, peraltro per un tempo sensibilmente più ampio, come al contrario imposto dal Regolamento C.S.A.I..

Sulla premessa che precede, anche a voler ammettere, per denegata ipotesi, che la fissazione di un criterio di pluriennalità di titolarità di licenza possa rispondere alla esigenza di far accedere al voto un elettorato “consapevole” e “qualificato” (semprechè il fattore temporale, in sè considerato, consenta di pervenire a tale risultato), il criterio della consecutività, introdotto ex post, peraltro, sembra non essere assistito da alcuna ragione giustificativa, per evidente superamento dei limiti tipici della discrezionalità, per avere lo stesso finito per costituire, in concreto, impedimento alla partecipazione al voto di tutti coloro che per tempo immemorabile sono risultati titolari di licenza, ma che per le ragioni più diverse (non ultima la sopravvenienza di infortuni o comunque cause inabilitanti temporanee), non hanno potuto conseguire il rilascio per una sola stagione sportiva tra le ultime tre (o quattro), salvo poi riacquisirlo alla cessazione della condizione ostativa, ferma ovviamente, in ogni caso, la titolarità nell’anno in cui vengono indetti i comizi elettorali.

Così, ipotizzare che possa risultare più “qualificato”, per la partecipazione al voto, colui che risulti licenziato A.C.I. continuativamente dall’anno 2002, rispetto a coloro che lo siano stati per decenni continuativamente, ma, eventualmente, con una sola interruzione negli ultimi tre anni, appare contrario a criteri logici, prima ancora che giuridici, e sembra dover condurre verso l’affermazione della illegittimità, con tutto il carico di conseguenze che non possono non derivare sull’esito delle consultazioni elettorali.

\* \* \*

VI - Illegittimità' del Regolamento elettorale nella parte in cui contempla la potestà' di nomina diretta dei Delegati Provinciali da parte del Presidente dell'Automobil Club d'Italia. Violazione dei principi fondamentali in tema di formazione degli organi collegiali elettivi nonché' della imprescindibilità' della consultazione dell'elettorato attivo per la formazione degli stessi. Disparità' di trattamento. Eccesso di potere per sviamento. Illogicità'. Perplessità'. Ingiustizia manifesta.

Dispone l'articolo 12 Principi fondamentali delle Federazioni sportive approvati dal Coni, che tutti gli organi federali, comprese le articolazioni periferiche, conservino natura elettiva.

Sul presupposto del tutto condivisibile che le relative funzioni possano essere esercitate anche in forma monocratica, il Regolamento C.S.A.I. ha contemplato la individuazione del Delegato Provinciale esclusivamente attraverso selezione elettorale, ma facendo salvo il potere di nomina diretta da parte del Presidente dell'Automobil Club d'Italia, in caso di assenza di candidature ovvero di mancata accettazione delle stesse da parte della Commissione Elettorale centrale.

Si è così verificato che alla vigilia delle consultazioni elettorali del 29 e 30 settembre scorsi, in ben diciotto Automobil Club provinciali non si sia realizzata la possibilità per l'elettorato di esprimere la propria preferenza, così da creare il presupposto per la imminente nomina d'imperio.

Tale situazione sembra porsi in evidente ed insanabile contrasto con i profili fondamentali espressi dal concetto di rappresentanza ed ancor più con l'esercizio del diritto di voto, atteso che per tale via si perviene alla inaccettabile conclusione della prescindibilità dalla consultazione dell'elettorato attivo per ragioni che attengono esclusivamente alla mancata

presentazione di candidatura, ovvero, ancor più significativamente, per la mancata accettazione da parte della competente Commissione, soprattutto se il diniego dovesse relazionarsi – come peraltro in alcuni casi accaduto – all’attuazione di disposizioni regolamentari del tutto *contra legem*.

Tutto questo, invero, sembra condurre verso l’affermazione della radicale illegittimità, ove si rifletta per un solo momento che nel modello di formazione degli organismi di gestione collegiali scelto dall’Automobil Club d’Italia la nomina del Delegato Provinciale costituisce presupposto indispensabile per la individuazione dei Delegati Regionali che a loro volta incidono sulla composizione definitiva del Consiglio Sportivo Nazionale e del Comitato Esecutivo, massimi organismi della C.S.A.I., e che pertanto in tutto il percorso selettivo in parola inciderebbe in termini assai rilevanti quella che di fatto si traduce in una vera e propria riserva di voti in favore della Presidenza Federale, a meno di non voler interpretare l’articolo 2.1 del Regolamento elettorale, che abilita i Delegati Provinciali “eletti” ad esprimere il voto per la scelta del Delegato Regionale, in chiave così restrittiva da escludere coloro che “eletti” non sono stati, in quanto nominati direttamente dal vertice federale.

Ma anche per tale via, sembra inevitabile pervenire a risultato del tutto inammissibile.

A nostro sommo avviso si ritiene, sulla premessa che precede, che il requisito elettivo costituisca elemento centrale sul quale, per espressa volontà anche del legislatore sportivo, si coglie l’essenza stessa della organizzazione sportiva, nella inscindibilità del rapporto tra insieme delle componenti di base ed organi rappresentativi, la cui composizione non sembra poter prescindere dalla manifestazione di volontà delle prime, con tutto il carico di conseguenze che derivano – in parte qua – sullo svolgimento (*rectius*: sulla legittimità) delle consultazioni elettorali a carattere certamente parziale, appena svoltesi, che incidono, come detto, in termini diretti ed insuperabili su quelle ancora da effettuarsi.

\* \* \*

VII - Illegittimità dei criteri riguardanti la individuazione delle sedi presso le quali esercitare il diritto di voto. Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità. Sperequazione per violazione dei principi generali in tema di ragionevolezza. Carezza, quantomeno difetto di motivazione.

Le vigenti disposizioni, in tema di conseguimento della licenza sportiva A.C.I., abilitano chiunque vi abbia interesse ad inoltrare richiesta e quindi attivare il relativo iter procedurale – comprensivo della acquisizione della certificazione medico sportiva di idoneità -, presso qualunque sede di Automobil Club provinciale o locale, così riconoscendo che l’ambito entro il quale si realizza il rapporto tra licenziato sportivo e Automobil Club d’Italia, attraverso le articolazioni periferiche, coincide con la sede di svolgimento delle attività del primo, più che con il territorio di riferimento anagrafico.

Ciascuna delle categorie di licenziati, invero, può svolgere le proprie occupazioni in ambiti diversi rispetto a quello di residenza, relazionandosi agli uffici periferici e soprattutto ai dirigenti competenti per il rilascio delle dovute certificazioni ed in generale per la gestione delle attività sportive del territorio in cui è stato rilasciato il titolo, a ragione della valenza che assume, soprattutto in ambito sportivo, il concetto di domicilio.

A fronte di tutto quanto precede, sta la constatazione che l'Autorità Sportiva Nazionale ha imposto agli aventi diritto la partecipazione alle selezioni elettorali presso le sedi degli Automobil Club di residenza, con ciò solo procurando, sotto ulteriore profilo, una condizione limitativa della partecipazione, non adeguatamente sostenuta da ragioni giustificative.

Il principio di carattere generale, che ordinariamente pone in relazione il voto con l'appartenenza territoriale e quindi con la residenza, sembra poter beneficiare di ampia mitigazione in ambito sportivo automobilistico, a ragione delle peculiarità che tale ordinamento presenta nonché dei connotati essenziali della competizione elettorale in essere.

Da un lato, giova ribadire, sta la constatazione che in forza della facoltà concessa agli interessati di conseguire il titolo presso qualunque sede A.C.I. sul territorio nazionale, i licenziati entrano in relazione diretta continua con il Dirigente sportivo (il Delegato Provinciale), della sede ove si è realizzato il rilascio e che in gran numero dei casi non coincide con quello di riferimento del territorio di residenza.

Dall'altro, non può essere trascurato di considerare che le elezioni in parola – eccezion fatta per i soli Delegati provinciali e locali – contemplano per tutte le categorie candidature su base nazionale, che non presentano alcun significativo collegamento sul singolo territorio e quindi non soddisfano alcuna esigenza di rappresentatività a livello circoscritto, che possa ritenersi adeguatamente osservata attraverso la partecipazione al voto di un elettorato che sia espressione proprio di un dato contesto territoriale.

Il che, sembra condizionare in negativo, sotto diverso profilo, il giudizio sulla legittimità delle disposizioni regolamentari impugnate.

\* \* \*

VIII - Illegittimità delle determinazioni assunte in ordine al differimento delle operazioni elettorali presso alcuni seggi. Violazione dei principi generali di garanzia circa la simultaneità di operazioni elettorali rilevanti in ambito nazionale. Contrasto con i principi di unitarietà e della osservanza di regole paritarie tra aventi diritto al voto ed eventuali beneficiari. Eccesso di potere sotto i profili dello sviamento, irrazionalità. Violazione della par condicio. carenza quantomeno inidoneità della motivazione anche in parte qua.

Con il bando, pubblicato attraverso sito internet della C.S.A.I., il Presidente dell'Automobil Club d'Italia ha fissato lo svolgimento della prima fase delle consultazioni elettorali per i giorni 29 e 30 settembre 2005.

A pochi giorni dallo svolgimento, è stata diffusa notizia del differimento di ben sette assemblee elettive (Bologna, Nuoro, Vicenza, Torino, Roma, Ravenna e Lucca), per esigenze di "forza maggiore" ex art. 1.5 lett. c) del Regolamento elettorale, in quanto, come si è avuto occasione di apprendere, nei relativi territori, nel medesimo periodo, sarebbero state svolte alcune importanti manifestazioni sportive; relativamente alla provincia di Bologna, invero, sembra si sia inteso fare riferimento ad una competizione di tipo motociclistico, da svolgersi presso l'impianto di Imola e quindi ad evento del tutto inconferente rispetto alla vicenda in esame.

In realtà, si è avuto modo di constatare che nel fine settimana, compreso tra venerdì 29 e domenica 2 ottobre, hanno avuto svolgimento numerose e rilevanti competizioni sull'intero territorio nazionale (cfr. documentazione che si produce), che hanno interessato una pluralità consistente di licenziati A.C.I., al di fuori dell'ambito strettamente locale di svolgimento.

Il rilievo che precede assume duplice valenza negativa, in quanto, da un lato, sembra escludere in radice la legittimità della consultazione nazionale per la mancata, inevitabile partecipazione degli aventi diritto, nonchè, dall'altro, incide sulla ammissibilità del differimento, che ex se ha riverberato effetti negativi sulla par condicio degli elettori passivi, come meglio si chiarirà di seguito.

Sotto il primo profilo, appare evidente che lo svolgimento di un certo numero di manifestazioni sportive, in contestualità alle consultazioni elettorali, ex se comporta la mancata partecipazione di numerosissimi aventi diritto (conduttori, ufficiali di gara e rappresentanti scuderie, su tutti), che nello stesso periodo, ed in molti casi - in relazione alla tipologia di competizione - per la intera settimana che precede l'evento sono impegnati nella preparazione ovvero nello svolgimento delle attività organizzative ad esso connesse.

E' noto che, ferme restando le ovvie necessità di raggiungere sul territorio nazionale i luoghi di svolgimento delle manifestazioni, competizioni di tipo rally ovvero di corsa in salita contemplano l'esecuzione delle ricognizioni del percorso nei giorni che precedono l'evento e che quasi tutte le discipline riservano alle giornate di giovedì o venerdì lo svolgimento delle verifiche tecniche ed amministrative indispensabili per l'ammissione alla gara, così da impedire a tutte le categorie interessate (non ultimi gli ufficiali responsabili della manifestazione, che sovente svolgono servizio su tutto il territorio nazionale), di raggiungere i luoghi di residenza per l'esercizio del voto.

Sotto il secondo profilo, fermo tutto quanto precede, è agevole constatare che lo svolgimento del pubblico scrutinio al termine delle consultazioni già espletate ha reso possibile (come è stato ampiamente riscontrato attraverso i mezzi di comunicazione più diffusi), conoscere non solo l'esito delle votazioni definitive, di interesse locale (elezione Delegato Provinciale), ma anche quello che attiene a tutti gli altri candidati su base nazionale, quali i rappresentanti conduttori, Ufficiali di gara, Scuderie ed Organizzatori.

In tale condizione, sembra senz'altro pregiudicata l'esigenza di garantire la assoluta par condicio tra partecipanti alla competizione elettorale, per il solo fatto che a poche ore dalla chiusura dei seggi e comunque prima della apertura di quelli presso le sedi che hanno beneficiato del differimento, erano già disponibili indicativi elementi di valutazione circa l'andamento delle elezioni e dei suffragi già conseguiti dai candidati, che indubbiamente procurano riflesso negativo sul completamento delle operazioni elettorali residue, che interessano comunque un elevato numero di aventi diritto, avuto riguardo alla importanza delle sedi provinciali interessate.

In realtà, a ben vedere, tutte le doglianze affidate al presente motivo di ricorso non rappresentano un quid novi per l'Autorità sportiva nazionale, che in relazione alla precedente consultazione dell'anno 2000 fu costretta alla ripetizione delle consultazioni elettorali, per essere state dichiarate nulle dal massimo organo di giustizia sportiva domestica, il Tribunale Nazionale di Appello, con la decisione che si produce, per essersi verificato che le elezioni si erano tenute in giorni differenti e che lo spoglio delle schede avrebbe dovuto avvenire in forma contestuale, quale presidio di fondamentale rilevanza

per “evitare evidenti ed intollerabili menomazioni della libertà di voto”, tanto da indurre l’organo di giustizia sportiva ad invitare la federazione sportiva ad adottare pro futuro accorgimenti e cautele, restate del tutto inosservate.

\* \* \*

IX - Illegittimità del Regolamento elettorale in ordine al requisito del titolo di studio richiesto per l’elettorato passivo. Eccesso di discrezionalità. Irrazionalità discriminante. Inadeguatezza dei criteri stabiliti in termini di razionalità e adeguatezza proporzionale all’ambito oggettivo di riferimento. Carezza, quantomeno inidoneità della motivazione sul punto.

L’art. 47 .1 lett. i) del Regolamento C.S.A.I., tra gli altri requisiti per la eleggibilità dei candidati, in particolare per il ruolo di Delegato Provinciale, contempla anche il possesso di specifico titolo di studio (di scuola superiore o di scuola dell’obbligo), delegandone la individuazione alle disposizioni contenute nei singoli regolamenti elettorali.

La imposizione di requisito di tale natura non sembra trovare alcun fondamento nella disciplina dettata dal Coni e dalla stessa Federazione sportiva e segna la affermazione di una evidente disparità trattamento tra soggetti che si muovono nel medesimo contesto federale.

Quanto alle disposizioni introdotte dal Comitato Olimpico Nazionale, è agevole constatare che tra i principi fondamentali in precedenza richiamati, alcuna limitazione di tal genere è contemplata tra le disposizioni che regolano l’eleggibilità negli organi collegiali, in nome della clausola di massima, libera e paritetica partecipazione alle attività sportive, nella più ampia accezione possibile, contenuta nell’art. 16 D.Lgs. 242/99 ed indirizzata a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo.

Quanto alle fonti interne, appare significativo osservare che per alcuna delle componenti, anche dirigenziali, è prescritta una limitazione di tal genere dallo Statuto A.C.I..

Sulla competizione elettorale in essere, pertanto, è venuta a gravare una condizione di aperta e discriminatoria restrizione in danno dell’elettorato passivo, che ha determinato l’estromissione dalla selezione di soggetti idonei all’elettorato passivo, quanto a titolarità di licenza sportiva, all’esperienza e quindi per la disponibilità di elementi utili al munus, finalizzato alla gestione di settori tra le discipline sportive, ove e più pertinente e rilevante la conoscenza tecnica che non può non appartenere al licenziato.

Conseguentemente, non sembra immune da censure imporre il possesso di titolo di studio come elemento giustificativo ex se della esclusione di candidati (per tutti il Sig. Enzo Ditel, candidato quale Delegato Provinciale dell’AC Nuoro estromesso dalla lista elettorale): discriminazione tanto più grave e significativa perchè circoscritta intorno alle sole figure direttamente selezionate dall’elettorato e quindi dalla “base” degli sportivi dell’automobilismo sportivo, i quali contrariamente a quanto si realizza in tutte le altre Federazioni Sportive, non hanno mai conseguito il diritto (siccome sancito dalle norme più e volte menzionate), di poter direttamente prendere parte alla vita gestionale ed organizzativa della propria federazione, attraverso la scelta del Presidente e delle componenti i veri (sia consentito affermare) organi direttivi collegiali, in luogo di quelli meramente e precariamente delegati.

\* \* \*

X - Illegittimità del Regolamento elettorale C.S.A.I. nella parte in cui esclude dall'elettorato passivo coloro che abbiano in corso controversie giudiziarie contro l'A.C.I., la C.S.A.I. e il CONI, "anche tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie o società". Disparità di trattamento tra soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo. Violazione dei limiti tipici della discrezionalità.

La disposizione in esame, in concreto, amplia la portata della previsione ostativa già contemplata nelle fonti di disciplina approvate dal Coni, sino al punto di escludere dall'elettorato passivo anche coloro che avessero in essere controversie giudiziarie "tramite la partecipazione ad associazioni, scuderie o società".

Ora, se è dato dubitare circa la legittimità della disposizione che limita il proprio diritto alla candidatura e quindi alla eleggibilità per il solo fatto che possa essere in corso una controversia con l'autorità sportiva nazionale, atteso che il concetto di controversia può assumere latitudine sin troppo ampia a comprendere anche – a titolo esemplificativo – il mero ricorso agli organi di giustizia sportiva interni per l'affermazione delle proprie ragioni in ordine ad eventi di stretta natura tecnico – sportiva, e che comunque il diritto costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale non può subire la limitazione indiretta procurata dalla disposizione in esame, sta la constatazione che una volta di più l'Automobil Club d'Italia ha avvertito l'esigenza di distinguersi rispetto a tutte le altre Federazioni sportive, estendendo la portata della limitazione addirittura a contesti associativi ovvero societari, che si caratterizzano per la evidente non relazionabilità con la posizione del singolo.

Se è possibile affermare quanto precede con il conforto delle disposizioni codicistiche, viepiù in tema di società di capitali, non sembra azzardato estendere il concetto anche alle associazioni sportive ed alle scuderie, nell'ambito delle quali la pluralità delle componenti, attraverso l'organo assembleare, può assumere posizioni diverse rispetto a quelle del singolo (ma non necessariamente di contrasto con l'Autorità sportiva nazionale, se si riflette, come detto, in tema di esercizio delle proprie ragioni in ambito di giustizia sportiva), che tuttavia, per l'effetto, finisce per risultare pregiudicato nella sfera dei diritti inviolabili, per diretta compromissione del diritto all'elettorato passivo.

Recenti vicende che vasta eco hanno assunto anche in chiave nazionale, riferiscono di controversie a carattere amministrativo penale e quindi di natura contabile, che hanno visto contrapposto l'Automobil Club d'Italia ad una nota società di capitali, che a seguito dell'affermazione definitiva da parte del Giudice Amministrativo circa la lesione subita per illegittimo annullamento di gara di appalto con la quale aveva conseguito la titolarità ad organizzare le manifestazioni comprese nei campionati italiani in circuito, oggi reclama il giusto risarcimento del danno, in via di definizione da parte di Codesto On.le TAR.

Ipotizzare che le singole componenti – persone fisiche – di quella compagine societaria di capitali (che oggi assume posizione di mera creditrice nei confronti dell'Autorità sportiva nazionale), eventualmente titolari di lungo corso di licenze sportive (e magari proprio di quelle licenze speciali di tecnico sportivo illegittimamente pretermesse, come sopra si è osservato), non possano mettere a disposizione la propria esperienza e competenza per le elezioni finalizzate al rinnovo degli organi, assume così connotato di disparità di trattamento significativa quanto inammissibile e sembra poter meritare il più rigoroso scrutinio da parte dell'On.le Collegio adito.

\* \* \*

XI - Violazione e falsa applicazione art. 27 dei Principi fondamentali delle Federazioni Sportive approvati dal Consiglio Nazionale del Coni ed art 2 dei Principi di Giustizia Sportiva approvati dalla Giunta Nazionale del Coni, nonché dei principi di terzietà ed imparzialità in ordine alla composizione dei collegi deputati alla giustizia sportiva. Violazione dei principi in tema di esercizio di poteri discrezionali. Illogicità. Ingiustizia manifesta.

Dispone l'articolo 27 dei richiamati Principi Fondamentali per le Federazioni Sportive, che le Federazioni sportive debbono adeguare "gli statuti e i regolamenti" ai Principi di Giustizia Sportiva, approvati dalla Giunta Nazionale del Coni con deliberazione n. 539 del 20 novembre 2003.

In particolare, all'articolo 2 di questi ultimi, è previsto che spetta all'Assemblea della Federazione sportiva fissare criteri e modalità di nomina dei giudici sportivi federali, per garantirne, tra l'altro, terzietà ed imparzialità.

Nulla di tutto questo ha trovato risposta conformativa tanto nello Statuto A.C.I. quanto nel Regolamento C.S.A.I., se è vero che, da un lato, i componenti degli organi collegiali federali risultano sottratti alla giurisdizione degli organi di giustizia interni, come in precedenza evidenziato, nonché, dall'altro, che non è l'Assemblea dell'A.C.I. a provvedere in tal senso, bensì direttamente il Presidente dell'Automobil Club d'Italia.

In concreto, gli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento C.S.A.I. affidano al Consiglio Generale dell'A.C.I. la potestà di approvare i Regolamenti per il funzionamento del Collegio del Giudice Sportivo, della Procura Federale e del Tribunale Nazionale di Appello, evidenziando la sussistenza del contrasto denunciato, non solo perché la competenza viene affidata ad organo direttivo diverso rispetto a quello individuato dal Coni, ma soprattutto perché in tutti i casi in quella assemblea direttiva non siedono i rappresentanti di atleti e tecnici, chiamati per voluntas legis alla partecipazione diretta della vita federale, così che il Presidente dell'Automobil Club d'Italia possa procedere direttamente alla individuazione dei componenti dei collegi competenti in materia di giustizia sportiva, ma senza la fissazione di criteri predeterminati di selezione per iniziativa degli organi direttivi e quindi con il concorso, in forma rappresentativa, di atleti, tecnici sportivi ed ufficiali di gara.

(Mario Sanino)

(Angelo Raffaele Pelillo)

(Laura Palasciano)